

COMUNE DI ROSTA

Piazza Vittorio Veneto, 1 – ROSTA (TO)

RELAZIONE TECNICA

INERENTE

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL

TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE 447/95

Torino, 20 febbraio 2004

Alla stesura di questo documento hanno collaborato:

Dr Ing. Marco Vigone

Dr Ing. Francesco Furnari

p.i. Fabio Tomasin

Elenco allegati:

Tavola 1: Fase II

Tavola 2: Fase III

Tavola 3: Fase IV

Tavola 4: Fasce di pertinenza infrastrutture dei trasporti

Tavola 5: Quadro complessivo

1. Premessa

In data 22 ottobre 2002 il Comune di Rosta ha conferito incarico alla I.E.C. S.r.l. di Torino di realizzare la classificazione acustica del territorio comunale in ottemperanza alle Leggi ed ai Decreti vigenti sul territorio nazionale.

1.1 Riferimenti normativi

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" stabilisce, all'Art. 2, comma 1, che, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni devono adottare la classificazione in zone (sei classi acustiche) riportata nella Tabella 1 dello stesso Decreto, nonché nella presente relazione (cfr. par.2, pag. 5).

Per ciascuna classe indicata in Tabella 1, vengono assegnati in Tabella 2 i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente ponderato A (Leq(A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, distinti per il tempo di riferimento diurno e notturno.

La Legge 26 ottobre 1995 n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ribadisce all'Art. 6, comma 1, lettera a), che la classificazione del territorio comunale è competenza dei Comuni secondo i criteri previsti all'Art. 4, comma 1, lettera a), ovvero che: *le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (cioè entro il 30 dicembre 1996), definiscono con Legge i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ...(omissis)... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità ...*

La Regione Piemonte ha dato attuazione all'Art. 4 sopra menzionato con l'emanazione della Legge regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n° 85-3802, la Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale.

In seguito alla Legge 447/95, sono stati emanati dai Ministeri competenti numerosi Decreti di attuazione.

Per comodità di riferimento, si riporta di seguito un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno pertinenza con le problematiche della zonizzazione acustica.

- D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (G.U. n° 57 del 8-3-91);
- Legge 26 ottobre 1995 n°447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. n° 254 del 30-10-95);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n° 52 del 4-3-97);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. n° 267 del 15-11-97);
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1-12-97);
- D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n° 297 del 5-12-97);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. n° 76 del 1-4-98);
- D.P.R. del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. n° 2 del 4-1-99);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- D.P.R. del 3 aprile 2001 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n° 447” (G.U. n° 172 del 26-7-01);
- Legge della Regione Piemonte 20 ottobre 2000 n° 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” (G.U. 3° serie speciale n° 10 del 17/3/01);
- D.G.R. della Regione Piemonte 6 agosto 2001, n° 85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”.

2. Obiettivi e definizioni

La classificazione acustica del territorio comunale (o zonizzazione acustica) è lo strumento che consente interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico.

Tale principio viene sancito nell'Art. 1 della Legge regionale 20 ottobre 2000 n° 52 sopra citata che afferma:

“Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche...omissis”.

La zonizzazione viene redatta tenendo conto delle situazioni presenti ed in funzione degli sviluppi futuri, al fine di permettere il risanamento nelle zone in cui si riscontra un livello di rumorosità che potrebbe comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione ed al contempo prevenire il deterioramento di aree attualmente non inquinate dal punto di vista acustico.

Allo stesso tempo la zonizzazione acustica risulta molto importante per tutti i soggetti titolari di imprese od esercizi pubblici e privati alle quali corrispondono sorgenti fisse di rumore presenti sul territorio comunale. In seguito alla classificazione del territorio, potranno conoscere i valori massimi di emissione da rispettare e, nel caso fosse necessario, progettare e realizzare interventi di bonifica volti a consentire il rispetto dei limiti imposti.

Poiché la classificazione del territorio comunale ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo, essa risulta a tutti gli effetti un atto di governo del territorio.

La Legge prescrive, pertanto, che vi sia un coordinamento della zonizzazione con gli altri strumenti urbanistici adottati dai Comuni e con gli altri piani regolamentati da normative ambientali, quali il P.E.N, il P.U.T. ecc.

Di conseguenza risultano importanti le definizioni relative alla classificazione in zone. Come già indicato, valgono le definizioni riportate nel D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e riprese dal più recente D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, Tabella A, riportate qui di seguito.

Tabella A: classificazione del territorio comunale

<p style="text-align: center;">CLASSE I</p> <p style="text-align: center;">Aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE II</p> <p style="text-align: center;">Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE III</p> <p style="text-align: center;">Aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE IV</p> <p style="text-align: center;">Aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE V</p> <p style="text-align: center;">Aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE VI</p> <p style="text-align: center;">Aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" sono, inoltre, indicati limite di emissione, immissione e di qualità cui attenersi, riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella B**Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C**Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D**Valori di qualità – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto concerne, invece, la predisposizione degli elaborati su carta, quali le mappe di rumore relativamente alla suddivisione in classi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla già citata D.G.R. 6 agosto 2001 n° 85-3802.

3. Metodologia applicata

Per la pratica esecuzione delle attività connesse all'elaborazione del piano di zonizzazione acustica è stata seguita la metodologia operativa prevista nelle linee guida deliberate dalla Regione Piemonte il 06/08/2001 e pubblicate sul BUR del 14/08/2001 le cui fasi operative sono qui di seguito riportate:

Fase 0: Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici

In questa fase il Comune ha messo a disposizione:

- Il P.R.G.C. esistente su supporto informatico, sul quale sono riportati i confini comunali
- Informazioni riguardanti le varianti al P.R.G.C.
- Le norme specifiche di attuazione delle aree urbanistiche
- Planimetria delle attività produttive e industriali
- Studio delle FS riguardante la previsione di impatto acustico nel territorio comunale della linea ferroviaria Torino-Modane.

Fase 1: Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., e determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche.

In questa fase si è proceduto all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Fase 2: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

In questa fase è stata effettuata un'analisi approfondita, integrata da sopralluoghi specifici, di tutte quelle aree di dubbia assegnazione.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

In questa fase delle attività è stata effettuata l'omogeneizzazione di aree contigue del territorio, al fine di evitare eccessive frammentazioni nel piano di zonizzazione e di individuare, all'interno del territorio stesso, zone di estensione rilevante caratterizzate da esigenze acustiche omogenee.

Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

L'inserimento delle fasce cuscinetto ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, la contiguità fra aree aventi classi acustiche che differiscono di più di 5 dB(A).

Tali fasce sono state inserite attorno alle due aree di Classe I (cimitero e Abbazia di S. Antonio di Ranverso), e attorno alle aree industriali di Classe VI.

La definizione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture, cioè quelle relative a strade e ferrovie, è avvenuta in quest'ultima fase delle attività in quanto il processo di zonizzazione non deve tenerne conto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto riguarda le strade, in assenza di uno specifico decreto si sono volute suggerire delle fasce di rispetto anticipando il decreto stesso per agevolare, comunque, la futura gestione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per l'espletamento delle attività sopra descritte sono stati effettuati sopralluoghi ripetuti su tutto il territorio comunale e si sono avuti incontri con il Sindaco, gli Assessori, il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Rosta e con i professionisti incaricati della redazione del nuovo P.R.G.C.

3.1 Breve descrizione del territorio comunale

Il Comune di Rosta è localizzato ad ovest di Torino, nella Provincia omonima, e confina a nord con il Comune di Caselle, ad est con il Comune di Rivoli, a sud con il Comune di Villarbasse e ad ovest con i Comuni di Buttigliera Alta e di Reano.

Il confine nord del territorio comunale è interessato da est ad ovest dall'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia; poco più a sud lungo la stessa direttrice si dispone la strada statale 25 del Moncenisio lungo la quale su entrambi i lati sono dislocati la maggior parte degli insediamenti produttivi industriali e artigianali del comune.

Ancora più a sud e ancora lungo la direttrice est-ovest, la linea ferroviaria Torino-Modane interessa l'estremo nord del centro abitato in cui si trova la stazione ferroviaria.

Nei giorni feriali il traffico ferroviario sul territorio comunale è caratterizzato dal transito di treni internazionali, regionali e locali, per complessivi circa 108 passaggi nel periodo diurno e 47 nel periodo notturno, secondo i dati derivati dallo studio di impatto acustico ambientale delle Ferrovie dello Stato.

Il centro abitato è invece attraversato da est ad ovest dalla strada provinciale Rivoli Buttigliera Alta caratterizzata da un intenso flusso di traffico veicolare.

Il territorio esterno al centro abitato ha connotazione rurale e industriale prevalentemente nella parte settentrionale e centrale, boschivo nella parte collinare a sud dell'abitato.

4. Criteri per la classificazione del territorio

La posizione geografica del Comune di Rosta condiziona molte scelte relative alla zonizzazione acustica. Una corretta classificazione non può prescindere dai limiti imposti dai decreti in vigore per quanto concerne il passante ferroviario Torino-Modane, la strada statale 25 del Moncenisio, l'autostrada A 32 Torino-Bardonecchia, la strada provinciale che unisce Rivoli a Buttigliera Alta, nonché lo stato di fatto relativo agli attuali insediamenti industriali da un lato (classe VI), di un'area prevista per la realizzazione di un motovelodromo, di un'area attualmente occupata da un'azienda agriturismo-venatoria in cui verrà costruito un poligono di tiro al piattello e la posizione degli istituti scolastici dall'altro (teoricamente da inserire in classe I). In definitiva si è cercato di attuare il migliore compromesso ammissibile.

4.1 Criteri generali

La classificazione in zone deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del piano regolatore, evitando di far confinare zone i cui limiti assoluti differiscano di più di 5dB(A), ovvero evitare il contatto di zone con differenza di classe superiore ad una.

Occorre evitare, per quanto possibile, di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare, invece, aree omogenee o ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio.

Devono essere individuate aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto, prevedendo opportune fasce orarie per lo svolgimento delle stesse

Da un punto di vista metodologico, si è iniziato ad individuare le zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base all'analisi del P.R.G.C. e alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio. Si è poi passato all'assegnazione delle classi II, III e IV, di individuazione più complessa a causa dell'assenza di demarcazioni nette tra aree di differente destinazione d'uso, tenendo infine conto delle infrastrutture dei trasporti e delle relative aree di pertinenza.

A proposito delle infrastrutture dei trasporti, va ricordato che esse dovrebbero essere oggetto di specifici Regolamenti di disciplina, come già precedentemente riportato, previsti dall'Art. 11 della Legge n° 447/95, al momento non ancora tutti emanati. Allo stato attuale, i regolamenti prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori sono differenziati, oltrechè secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Occorre notare che, in virtù di quanto affermato dall' Art. 3 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", **le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio**: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri generali, venendo a costituire in pratica delle "**fasce di esenzione**" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si

riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quanto riguarda l'estensione delle fasce di pertinenza del passante ferroviario Torino-Modane deve essere applicato il D.P.R. n 459 del 18/11/1998 (vedi Riferimenti normativi par. 1.1).

Questo decreto stabilisce all'art. 5 per infrastrutture già esistenti e quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, i seguenti livelli sonori per i ricettori situati all'interno delle fasce di territorio definite nello stesso decreto.

Periodo	Diurno	Notturmo
Fascia A	70	60
Fascia B	65	55

La fascia A ha larghezza di 100 m a partire dalla mezzera dei binari esterni per ciascun lato.

La fascia B ha larghezza 150 m a partire dal limite della fascia A.

Non è applicabile, come del resto per le infrastrutture stradali, il limite differenziale.

Per quanto riguarda le fasce di pertinenza delle strade, non è ancora stato emanato lo specifico decreto attuativo previsto dalla legge n° 447/95, ma già molte regioni, fra cui Lombardia ed Emilia Romagna, nell'emissione delle linee guida per la realizzazione della classificazione acustica del territorio comunale hanno definito la larghezza di tali fasce. Poiché non è ancora stato emesso lo specifico decreto e la Regione Piemonte, nelle proprie linee guida, non ha fornito indicazioni in proposito, per agevolare la futura gestione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale si è reputato di stabilire dei valori limite anche per queste fasce considerando quanto definito nella tabella A riportata nel paragrafo 2 di questa relazione ed utilizzare i sottoriportati criteri per definire le fasce di pertinenza.

Tipologia	Valori limite per le fasce in funzione del tipo di strada	Periodo	
		Diurno	Notturmo
1	A traffico locale	55	45
2	A traffico di attraversamento	60	50
3	Intenso traffico veicolare ed aree in prossimità di strade di grande comunicazione	65	55

Le fasce di pertinenza sono state così determinate:

- per quanto riguarda le strade di tipologia 1, di cui alla tabella precedente non sono state previste fasce di pertinenza in quanto non necessarie per la tipologia stessa della strada;
- per quanto riguarda le strade di tipologia 2 la larghezza della fascia è stata determinata in funzione della eventuale schermatura esistente prodotta dalla fila di fabbricati più o meno continua;
- per quanto riguarda la larghezza della fascia per le strade di tipologia 3 si è assunto:
 - per file di fabbricati continui indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della carreggiata;
 - per i tratti privi di insediamenti si è considerata una fascia di circa 50 metri dal limite della carreggiata.

In base alle definizioni e alle indicazioni sopra riportate, l'autostrada A 32 Torino Bardonecchia, la S.S. 25 del Moncenisio e la strada provinciale Rivoli – Buttigliera sono state classificate di tipo 3.

4.1.1 Aree industriali

Per tutta la zona industriale disposta a nord e a sud della statale 25 del Moncenisio (denominata A1 sulla Tavola 4 e sulla Tavola 6), decentrata rispetto al centro abitato del comune, è stata rispettata la destinazione d'uso dell'attuale P.R.G.C. ed è stata quindi posta in

classe VI, in quanto esclusivamente industriale; le scarse abitazioni presenti sono pertinenze di proprietari o custodi delle ditte.

Le seconda area a carattere esclusivamente industriale (denominata A2 sulla Tavola 4 e sulla Tavola 6) presente nel P.R.G.C. è quella occupata dalla fonderia FGR in Via S. Antonio di Ranverso; in questo caso all'area produttiva è stata assegnata la classe VI, ma a sud di essa fino al limite inferiore rappresentato dalla Via S. Antonio di Ranverso, è stata lasciata una fascia cuscinetto di classe V poiché a sud della strada vi è una zona di classe IV con degli insediamenti abitativi.

4.1.2 Aree protette

Nel territorio comunale sono state individuate due aree particolarmente protette.

La prima è l'Abbazia di S. Antonio di Ranverso e la seconda è il cimitero.

Ad entrambe le aree è stata assegnata la classe I; poiché dette aree sono circondate da zone in classe III, è stata prevista una fascia cuscinetto intermedia di classe II.

4.1.3 Edifici scolastici

Nel centro abitato del Comune in Via Bastone, 34 è presente un complesso scolastico in cui hanno sede:

1. Scuola materna
2. Scuola elementare
3. Scuola media

Il complesso scolastico viene posto in classe I.

Poiché l'area circostante la scuola è di classe III, si verifica un accostamento critico. Tuttavia l'inserimento di una fascia cuscinetto di almeno 50 m attorno al perimetro della scuola, farebbe sì che la sua estensione superi il 50% delle aree circostanti in cui essa verrebbe inclusa, contravvenendo ad una precisa disposizione delle linee guida della Regione Piemonte; quindi può in tal caso esistere il salto di classe senza la fascia cuscinetto.

Un'altra area cui viene assegnata la classe I è quella in Via Bucet in cui era in precedenza prevista la costruzione di un centro polifunzionale.

Tale area è adesso destinata dall'Amministrazione Comunale alla prossima realizzazione di servizi per l'infanzia comprendenti la costruzione di una scuola materna e di un asilo nido.

Poiché l'area è circondata da zone di classe III, è stata inserita una fascia cuscinetto di classe II. Ciò è stato possibile solo parzialmente a nord e ad est in quanto le aree adiacenti in tali direzioni sono sgombrere da edifici o solo parzialmente urbanizzate. Nelle altre direzioni l'inserimento della fascia non è stato possibile.

4.1.4 Aree agricole e boschive

Le aree agricole sono state poste tutte in classe III in accordo con le linee guida, quando è previsto l'impiego di macchine agricole. Le aree boschive nell'area collinare a sud del territorio comunale sono state poste in classe II.

4.1.5 Centro abitato

Il centro storico è stato posto in classe III in quanto area di tipo misto in cui oltre alle abitazioni sono presenti piccoli negozi, bar, attività artigianali non rumorose e ditte di servizi.

Anche la macroarea compresa fra Via Magrot, Via Piave, Vicolo Chianale, in un primo momento posta in classe II, per le caratteristiche di tipo residenziale, è stata poi, in fase di omogeneizzazione, posta in classe III per la presenza di una ditta (Sansone) che opera nel trattamento e rivestimento metalli, di una aut carrozzeria e di un'autofficina.

Tutti questi fattori avrebbero reso difficile ottemperare ai limiti acustici della classe II.

Tuttavia è stato deciso che nella zona non verranno consentiti ulteriori insediamenti di attività artigianali se non di servizio.

Una sola zona di classe IV è stata prevista per l'area di pertinenza della Ditta Fanzola, azienda a carattere artigianale che opera nel campo della costruzione di mobili.

4.1.6 Aree destinate a manifestazioni pubbliche temporanee

Le aree, segnalate dall'Amministrazione, destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo sono qui di seguito riportate:

Area	Ubicazione
1	Complesso impianti sportivi di Via Ponata
2	Area mercatale in progetto – Via Rivoli angolo Via Marconi
3	Piazza S. Michele
4	Zona di Pessina
5	Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù
6	Piazza Stazione
7	Piazza del Popolo
8	Piazza IV Novembre

Gli orari delle eventuali manifestazioni verranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei permessi che verranno rilasciati.

4.2 Criteri particolari

In accordo con l'Amministrazione Comunale, sono state individuate zone alle quali dedicare particolare attenzione durante la classificazione acustica, in virtù dello stato di fatto e della futura evoluzione, che potrebbe assumere connotazione di criticità.

Una di queste zone è un'area compresa fra il limite nord dell'area industriale (A1) disposta a nord della statale 25 del Moncenisio e l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia; in quest'area (denominata A3 sulla Tavola 4 e sulla Tavola 6) è prevista la realizzazione di un motovelodromo.

Tali tipi di impianti sportivi sono regolamentati dal citato D.P.R. n 304 del 3/04/2001 (vedi Riferimenti normativi par. 1.1).

Nelle aree circostanti esterne all'impianto sono previsti per i nuovi insediamenti livelli sonori di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.

Ciò equivale ad assegnare alle aree esterne all'impianto una classe V. Pertanto all'area viene assegnata una Classe VI che si salda a sud con l'area industriale A1 di classe VI.

Naturalmente per l'area A3 sopra indicata dovrà essere stabilito il divieto di futuri insediamenti industriali.

L'altra zona individuata è un'area posta ad ovest di quella sopra descritta e delimitata a nord dal fiume Dora. Essa è attualmente occupata da un'azienda agriturismo venatoria in cui è prevista la costruzione di un impianto di tiro al piattello.

In questo caso è stato deciso, d'accordo con l'Amministrazione, di assegnare la classe V, ma con divieto in futuro di realizzare impianti industriali.

5. Procedure per l'adozione della classificazione

La procedura per l'atto deliberativo di zonizzazione da parte del Comune avviene secondo i dettami dell'Art. 7 della Legge regionale 20 ottobre n° 52 già citata.

Il Comune, pertanto, previa prima approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà inviare alla Provincia e ai Comuni limitrofi Rivoli, Caselle, Buttigliera Alta, Reano, Villarbasse, l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e contemporaneamente ne dà avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e mediante pubblicazione sul BUR della proposta di zonizzazione.

Per un periodo pari a 60 giorni, chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie o privati cittadini) può esaminare l'elaborato, reso disponibile presso un ufficio comunale e presentare proposte ed osservazioni.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.


Trascorso tale termine ultimo il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della proposta, adotta la classificazione acustica tenendo conto delle osservazioni e proposte ricevute dal pubblico dalla Provincia e dai Comuni limitrofi, oppure motivando il mancato recepimento.

Una volta divenuta esecutiva la delibera comunale di approvazione ed adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, Il Comune ne invierà copia completa di tutti gli elaborati, ai competenti Settori ed Assessorati della Regione Piemonte, alla Provincia e all'ARPA, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante pubblicazione sul BUR e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

Qualora si rendessero necessarie, a seguito della zonizzazione acustica, modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali, l'Amministrazione dovrà procedere a varianti degli strumenti pianificatori generali, rispettando ovviamente la legislazione vigente in materia, in accordo con quanto previsto dall'Art. 6 della Legge 447/95.

Il Tecnico Competente

Dr. Ing. Francesco Furnari



Il Tecnico Competente e Responsabile

Dr. Ing. Marco Vigone

